

TRIBUNALE

Roma, 13 novembre 1997

L'omesso inserimento di un candidato, anche se titolare di un diritto soggettivo, in una lista elettorale tempestivamente presentata ed ammessa, non vizia la validità della presentazione della lista e dell'intero procedimento. Tale diritto è tutelabile, verso gli associati e non erga omnes, davanti all'autorità giudiziaria ordinaria.

Omissis. - Il ricorso proposto da ... ai sensi dell'art. 700 c.p.c. è infondato per un duplice ordine di ragioni: la carenza di potere di questo giudice ad emanare, con riferimento alla *causa petendi* prospettata dal ricorrente, i provvedimenti richiesti; il difetto di *fumus* della sussistenza del diritto azionato dal ricorrente. Per quanto concerne il primo aspetto della questione, va rilevato che ... ha chiesto, quando già erano scaduti sia il termine di cui all'attuale dettato dell'art. 32 d.p.r. 16 maggio 1960 n. 570, sia il termine di cui all'art. 34 del medesimo d.p.r., l'emanazione da parte di questo giudice di una serie di provvedimenti diretti a modificare (con l'eliminazione di un candidato, l'inserimento di un candidato nuovo, la modifica dell'ordine di lista), la lista dei candidati già presentata alla segreteria del comune di Roma dall'Associazione ... Ebbene è evidente che l'emanazione dei richiesti provvedimenti inciderebbe sullo svolgimento di un procedimento amministrativo destinato a garantire ai cittadini l'effettivo e corretto esercizio di alcuni fondamentali diritti politici. Ne consegue che i predetti provvedimenti potrebbero essere legittimati esclusivamente da una lesione dei diritti politici di un cittadino o di più cittadini cagionata da vizi di uno o più atti del procedimento amministrativo in questione. Nel caso in esame, invece, il "vizio" lamentato dal ricorrente non attiene in alcun modo al regolare espletamento del procedimento amministrativo, ma ad un "fatto" esterno a tale procedimento e non idoneo a spiegare sullo stesso qualsivoglia tipo di efficacia. ... ha infatti dedotto di avere acquisito (in virtù di una delibera dell'assemblea dell'Associazione ...) il diritto soggettivo ad essere inserito nella lista dei candidati dei verdi all'elezione nella XX circoscrizione del comune di Roma ed ha lamentato la violazione di tale suo diritto da parte degli organi dell'associazione. Orbene la legge non prevede, come è ovvio che sia in uno stato democratico, quali criteri politici debbano seguire le varie associazioni nella scelta dei propri candidati e ciò comporta che nessun potere di controllo circa il modo in cui siano stati scelti i singoli candidati inseriti in una determinata lista sia attribuito all'organo (commissione elettorale circondariale) preposto al controllo della regolarità formale e - solo per i requisiti tassativamente previsti (vedi art. 33 d.p.r. 16 maggio 1960 n. 570) - della regolarità di fatto della presentazione della lista.

Ne consegue che l'eventuale omesso inserimento in una lista tempestivamente presentata ed ammessa di chi sia titolare di un vero e proprio diritto soggettivo all'inserimento nella lista medesima (circa la configurabilità e la natura di un simile diritto si dirà più avanti) non vizia in alcun modo né la validità della presentazione della lista né la validità dell'intero procedimento elettorale. Quanto appena affermato si pone in totale armonia con il nostro sistema istituzionale, sia perché non conculca alcun diritto politico, atteso che nessun cittadino vede il proprio diritto di elettorato passivo limitato dalla necessità di dovere essere presentato da una determinata associazione, ben potendo chiunque raccogliere il numero di sottoscrizioni necessario alla presentazione di una propria lista, sia perché, diversamente opinando, si giungerebbe all'assurda e pericolosissima conclusione di dover invalidare un procedimento elettorale tutte le volte che all'interno di una associazione politica si verificano, per effettivi contrasti tra gli associati o, peggio, per la deliberata volontà di boicottare i comizi elettorali, delle irregolarità politiche nella formazione delle liste dei candidati. Anche ammesso, quindi, che ... al momento della formazione della lista dei candidati dell'Associazione ... fosse titolare del diritto soggettivo di essere inserito in tale lista, l'autorità giudiziaria ordinaria non avrebbe comunque il potere di emettere provvedimenti atti ad alterare lo svolgimento del procedimento elettorale, quali ordini di modifica (in epoca successiva alle ore 12,00 del ventinovesimo giorno antecedente alla data della votazione) della composizione di una lista già presentata mediante la sostituzione di un candidato con un altro.

Per quanto riguarda il *fumus* dell'esistenza del diritto azionato dal ricorrente, osserva questo giudice che è astrattamente configurabile il diritto soggettivo di un membro di un'associazione non riconosciuta ad essere inserito nella lista dei candidati al consiglio circoscrizionale, presentata dall'associazione medesima. Ed infatti anche alle associazioni non riconosciute aventi carattere squisitamente politico si applicano gli art. da 36 a 42 c.c. Ne consegue che, se l'applicazione degli accordi tra gli associati (art. 36, 1° comma, c.c.) consente di individuare le persone che debbono essere inserite nella lista dei candidati, tali persone divengono titolari di un vero e proprio diritto soggettivo. Tale diritto può essere tutelato dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria, ma trova tutela solo nei

confronti degli altri associati e, cioè, solo nei confronti dei soggetti che sono legati dagli accordi di cui al citato art. 36 e con esclusione, pertanto, di ogni forma di tutela che, come quella in questa sede richiesta dal ricorrente, esorbiti da tale ambito e pretenda di trasformarsi in una tutela *erga omnes*, suscettibile finanche di alterare il procedimento elettorale legislativamente previsto (il che conferma quanto in precedenza detto circa la carenza di potere di questo giudice rispetto all'emanazione dei provvedimenti richiesti dal ricorrente). Ebbene ... non ha fornito alcuna prova dell'effettivo contenuto degli accordi che regolano l'Associazione ...; egli non ha provato quale sia lo statuto che regola la predetta associazione, né quale sia l'organo associativo titolare del potere di comporre la lista dei candidati, né l'avvenuta approvazione da parte dell'assemblea degli associati della mozione che a suo dire costituisce titolo del suo diritto ad essere inserito nella lista dei candidati. Ed invero è pacifico tra le parti che non esiste un'unica associazione non riconosciuta, estesa a tutto il territorio nazionale, costituente il partito dei verdi, ma che esistono tante associazioni non riconosciute costituite a livello locale e tra loro federate (vedi sul punto quanto dichiarato dallo stesso ricorrente). Ebbene ... ha prodotto lo statuto nazionale della "... e non lo statuto dell'"Associazione ...". Per di più lo statuto della federazione prodotto dal ricorrente non solo conferma esplicitamente l'inesistenza di un'unica associazione e l'esistenza di una federazione di associazioni (v. gli art. 3, 4, 5 e 7), ma addirittura prevede l'obbligo per tutte le associazioni intenzionate a partecipare alla federazione di dotarsi di un autonomo statuto (art. 7), il che esclude la possibilità di ritenere presuntivamente provato ai sensi dell'art. 2729 c.c. che il contenuto dello statuto dell'Associazione ... sia identico (almeno per le parti tra loro compatibili) a quello della federazione. Questo giudice non ha modo di sapere, pertanto, quale sia l'organo dell'Associazione ... titolare del potere di stilare le liste dei candidati. Del resto, se pure si volesse applicare l'art. 16 dello statuto federale (che, invece, esplicitamente fa salvo il rispetto dell'autonomia delle associazioni locali), si dovrebbe ritenere che a comporre le liste dei candidati dei ... ai consigli circoscrizionali debbano essere chiamati i vincitori di apposite elezioni "primarie" interne (vedi peraltro l'art. 4 di una sorta di regolamento sullo svolgimento delle assemblee, non compreso all'interno dello statuto federale, ma comunque compreso nel documento prodotto dal ricorrente), ed invece il ricorrente non afferma di avere vinto un'elezione primaria interna, bensì di avere il diritto di essere inserito nella lista in virtù dell'applicazione di criteri stabiliti da una delibera approvata dall'assemblea generale dell'associazione romana. Ebbene, anche volendo prescindere dal problema inerente al potere dell'assemblea di stabilire i criteri per individuare gli associati da candidare, non può non essere rilevato che ... non ha fornito prova alcuna di quanto avvenuto nel corso dell'assemblea dell'associazione romana (non è stato prodotto l'ordine del giorno dell'assemblea, non è stato prodotto il relativo verbale, che, si allega non esistere, né il nastro registrato, non sono state indicate persone che potessero essere sommariamente interrogate in proposito). Al riguardo va ricordato che, a fronte della specifica contestazione sollevata dalla resistente (v. il verbale dell'udienza), incombeva sul ricorrente provare quanto avvenuto in assemblea e il contenuto della mozione effettivamente approvata. ..., invece, non ha provato quale mozione sia stata effettivamente approvata; egli ha prodotto un documento (privo di qualsivoglia sottoscrizione) riproducente una "mozione" assembleare che afferma essere quella approvata in assemblea; in calce a tale documento appare la dicitura "conforme all'originale" ed una firma. Ebbene la dicitura "conforme all'originale" è insufficiente dal punto di vista probatorio, perché non precisa se la conformità si riferisce ad una qualsiasi delle mozioni presentate in assemblea o proprio a quella approvata; la predetta dicitura, inoltre, è stata sottoscritta, a detta della stessa parte ricorrente, da un mero lavoratore subordinato dell'associazione, il quale, pertanto, deve essere ritenuto del tutto privo di poteri di certificazione e del potere di rappresentare l'associazione. Né infine può essere sottaciuto che, liberamente interrogato da questo giudice, lo stesso ricorrente si è mostrato tutt'altro che sicuro che il documento da lui prodotto riproducesse esattamente il contenuto della mozione effettivamente approvata in assemblea: "Se mal non ricordo ... la mozione ... da me prodotta in giudizio corrisponde a quella che venne approvata ... Di ciò, però, non posso essere sicuro ...".

Omissis.